

SOMMARIO

Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e la Geotermia
Anno XLIX - n° 9

Direttore responsabile:
GILBERTO DIALUCE

Redazione:
MARIA BEATRICE DE AMICIS

Grafica e impaginazione:
OMBRETTA COPPI

AVVERTENZE

- IDROCARBURI - Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE Pag 5

AVVISO Pag 6



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

- **S. MARTINO** - Istanza di permesso di ricerca (Parma) - Società Terracon Pag. 7

■ PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO





- **NIBBIA** - Decreto ministeriale 14 aprile 2005 di conferimento del permesso di ricerca (Novara) - Società Northern Petroleum UK Pag. 9

DECRETI DI PROROGA E RIDUZIONE


- **SERRA S. BERNARDO** - Decreto ministeriale 30 agosto 2005 di proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca (Matera, Potenza) - Società Intergas Più (r.u.) Pag. 14

■ ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

■ CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE</p> <p> ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA</p> <p> PERMESSI DI RICERCA</p> <p>ISTANZE DI PROROGA E RIDUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ G.R13.AG - Istanza di proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zone C e G) - Società ENI (r.u.) <i>Pag. 19</i> ▪ G.R14.AG - Istanza di proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zone C e G) - Società ENI (r.u.) <i>Pag. 19</i> <hr/> <p> ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p> CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">MERCATO DEL GAS NATURALE</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">GEOTERMIA</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE</p>
---	---

	<p style="text-align: center;">LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicato ministeriale riguardante la correzione tecnica della linea di delimitazione Italia-Croazia del 2 agosto 2005 <i>Pag. 21</i>

	<p style="text-align: center;">REGIONE SICILIA</p>
---	---

--	--

3) ELENCO DELLE DITTE

- TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23	XLIX	7	31 luglio 2005	72	95
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27	XLIX	8	31 agosto 2005	96	107
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43	XLIX	9	30 settembre 2005	108	113
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72					
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95					
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

AVVISO

L'Ufficio D1, della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, rende noto che il decreto ministeriale 26 agosto 2005, sulle modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e l'approvazione del relativo disciplinare tipo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 23 settembre 2005. L'Ufficio D1 rammenta, inoltre, che le disposizioni dell'art. 27 indicano che il nuovo disciplinare tipo si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti, in sostituzione del disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1975, dalla data di detta pubblicazione.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **108.**

Istanza di permesso di ricerca «S. MARTINO» presentata dalla Società Terracon (estratto).

Richiedente: Società TERRACON – Firenze, Via della Scala, 69.

Data di presentazione dell'istanza: 22 agosto 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «S. MARTINO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Parma.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 73-85.


- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2° 16'	44° 50'
b	2° 08'	44° 50'
c	2° 08'	44° 46'
d	2° 05'	44° 46'
e	2° 05'	44° 44'
f	2° 06'	44° 44'
g	2° 06'	44° 39'
h	2° 09'	44° 39'
i	2° 09'	44° 40'
l	2° 11'	44° 40'
m	Intersezione tra il meridiano 2° 11' e la linea di delimitazione della ex Zona ENI;	
n	Intersezione tra la linea di delimitazione della ex Zona ENI ed il meridiano 2° 18';	
o	2° 18'	44° 47'
p	2° 16'	44° 47'

Dal vertice *m* al vertice al vertice *n* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della ex zona ENI.

- *Superficie richiesta:* km² 250,70.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1.



TAV. 1 - Istanza di permesso di ricerca S. MARTINO

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **109**.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 2005.

Conferimento del permesso di ricerca "NIBBIA" alla Società Northern Petroleum UK (Tavola n. 2)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 29 aprile 2002 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK) Ltd. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «NIBBIA», in territorio della provincia di Novara;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 14 marzo 2003;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Vista la nota ministeriale n. 494065 del 18 dicembre 2003, con la quale è stata chiesta alla Regione Piemonte la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. n. 1247)

sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e contestualmente la Società Northern Petroleum (UK) Ltd. è stata invitata a presentare alla su indicata Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che la Società Northern Petroleum (UK) Ltd. ha presentato alla Regione Piemonte, in data 8 giugno 2004, il rapporto ambientale richiesto;

Vista la determinazione n. 201 in data 9 settembre 2004, della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattiva, notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd., con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «NIBBIA» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la citata determinazione n. 201 con la quale la Regione Piemonte ha espresso contestualmente la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «NIBBIA»;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «NIBBIA» in territorio della provincia di Novara.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i quattordici vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 253,40 (duecentocinquantatrevirgolaquaranta).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citate.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quaranta mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. n. 128 del 9 maggio 1958 e del d. lgs. n. 624 del 1996.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del d. lgs. n. 152 del 1999, del d. lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata determinazione n. 201 in data 9 settembre 2004 della Regione Piemonte che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio Sezione Staccata di Novara.

Roma, 14 aprile 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA


Allegato al D.M. 14 aprile 2005 relativo al permesso di ricerca «NIBBIA».

Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 54'	45° 36'
b	3° 48'	45° 36'
c	3° 48'	45° 35'
d	3° 47'	45° 35'
e	3° 47'	45° 34'
f	3° 48'	45° 34'
g	3° 48'	45° 32'
h	3° 52'	45° 32'
i	3° 52'	45° 22'
l	3° 54'	45° 22'
m	3° 54'	45° 24'

n	4° 00'	45° 24'
o	4° 00'	45° 34'
p	3° 54'	45° 34'

Estensione dell'area di ricerca: km² 253,40.



TAV. 2 - Permesso di ricerca NIBBIA

DECRETI DI PROROGA E DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **110**.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 2005.

Proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO» della Società Intergas Più (r.u.) (Tavola n. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alle Società FIAT RIMI-S.p.A. e Petrex-S.p.A., con quote del 54% e 46% è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SERRA S. BERNARDO», in territorio delle provincie di Potenza e Matera;

Visti i DD.MM. 6 marzo 1995, 14 giugno 1996, 5 dicembre 1996, 28 agosto 1997, 13 febbraio 1998, 20 febbraio 1998, 21 settembre 1998, 5 febbraio 1999, 20 marzo 2000, 25 marzo 2002, 5 aprile 2002, 10 novembre 2003, 12 febbraio 2004 e 30 giugno 2005 con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Intergas Più-S.r.l., ENI-S.p.A., Edison-S.p.A., Total Italia-S.p.A. e Sviluppo Risorse Naturali-S.r.l. con quote rispettivamente del 20%, 46%, 11%, 10% e 13%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata il 9 giugno 2000 con la quale le Società permissionarie hanno chiesto la prima proroga triennale del permesso stesso, previa riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art.

6 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che le Società permissionarie hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Vista la nota n. 3413 del 28 giugno 2001 dell'UNMIG-Ufficio F7 di Napoli favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n.484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 10 luglio 2001;

Vista la nota ministeriale n. 447206 in data 8 agosto 2001, con la quale è stata chiesta alla Regione Basilicata la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e contestualmente la Società rappresentante le contitolari è stata invitata a presentare alla stessa Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d.lgs n. 112 del 1998;

Visti i DD.MM. 14 giugno 2002 e 30 giugno 2005, con i quali il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso ai soli fini del computo della durata a decorrere dall'11 luglio 2000 sino al 22 febbraio 2005, e di conseguenza la vigenza del permesso stesso è venuta a scadere il 23 febbraio 2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 75F2003D369 dell'11 aprile 2003, notificata alla Società rappresentante, con la quale la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio, ha espresso il parere di escludere dalla procedura di VIA l'istanza di proroga di vigenza del permesso «SERRA S. BERNARDO» subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 382 del 22 febbraio 2005, con la quale la Regione Basilicata ha espresso la dichiarazione d'intesa alla proroga della vigenza del permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO», limitatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla dirigenziale n. 75F2003D369 suindicata;

D E C R E T A:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «SERRA S. BERNARDO» in territorio delle provincie di Potenza e Matera di cui sono titolari, in base al D.M. 30 giugno 2005 le Società INTERGAS PIU' S.r.l. (c.f. n. 08344911006), con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti, 1473 (C.a.p. 00155), ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), TOTAL ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) e SVILUPPO RISORSE NATURALI-S.r.l. (c.f. n. 07589111009) con sede in Roma, Via dei Leutari, 21 (C.a.p. 00186), rappresentate dalla prima, è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 23 febbraio 2005 previa riduzione dell'area da kmq 359,98 a kmq 268,56 (duecentosessantottovirgolacinquantasei).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dodici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art: 3.- Le permissionarie sono tenute:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 11 luglio 1994 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- b) ad osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alle delibere n. 75F2003D369 dell'11 aprile 2003 e n. 382 del 22 febbraio 2005 della Regione Basilicata che fanno parte integrante del presente decreto;
- c) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- d) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 23 febbraio 2005 il canone annuo anticipato di € 10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Intergas Più S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio - Filiale Basilicata.
Roma, 30 agosto 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA


Allegato al D.M. 30 agosto 2005 relativo al permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO».

Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 22'	40° 48'
b	3° 25'	40° 48'
c	3° 25'	40° 47'
d	3° 31'	40° 47'
e	3° 31'	40° 46'
f	3° 32'	40° 46'
g	3° 32'	40° 42'
h	3° 30'	40° 42'
i	3° 30'	40° 39'
l	3° 31'	40° 39'

m	3° 31'	40° 36'
n	3° 22'	40° 36'

Estensione dell'area di ricerca ridotta: km² 268,56.



TAV. 3 - Permesso di ricerca SERRA S. BERNARDO

**ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE
DI IDROCARBURI IN MARE
PERMESSI DI RICERCA**

ISTANZE DI PROROGA E RIDUZIONE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **111.**

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «G.R13.AG» presentata dalla Società ENI (r.u.) (estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 16 agosto 2005.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si richiede la prima proroga: «G.R13.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 657 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Canale di Sicilia (Zona C e Zona G).

- *Superficie*: Km² 863,25.

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 12 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E Greenwich	Latitudine N.
a	14° 00'	37° 03'
b	14° 01'	37° 03'
c	14° 01'	36° 56'
d	14° 00'	36° 56'
e	14° 00'	36° 44'
f	13° 54'	36° 44'
g	13° 54'	36° 45'
h	13° 52'	36° 45'
i	13° 52'	36° 46'
l	13° 48'	36° 46'
m	13° 48'	36° 48'
n	13° 47'	36° 48'
o	13° 47'	36° 49'
p	13° 45'	36° 49'
q	13° 45'	36° 50'
r	13° 42'	36° 50'
s	13° 42'	36° 53'
t	13° 43'	36° 53'
u	13° 43'	36° 54'
v	13° 44'	36° 54'
z	13° 44'	36° 55'
a'	13° 45'	36° 55'
b'	Intersezione tra il meridiano 13° 45' e l'isobata dei 200 m;	
c'	Intersezione tra l'isobata dei 200 m ed il meridiano 13° 51';	
d'	13° 51'	37° 01'
e'	14° 00'	37° 01'

Dal vertice *b'* al vertice *c'* il limite del permesso è rappresentato dalla linea isobata dei 200 m.

- *Estensione dell'area di ricerca ridotta per la quale si chiede la prima proroga*: Km² 642,90.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **112.**

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «G.R14.AG» presentata dalla Società ENI (r.u.) (estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 16 agosto 2005.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si richiede la prima proroga: «G.R14.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 656 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Canale di Sicilia (Zona C e Zona G).

- *Superficie*: Km² 894,17.

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 12 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E Greenwich	Latitudine N.
a	13° 10'	37° 10'
b	13° 22'	37° 10'
c	13° 22'	37° 08'
d	13° 23'	37° 08'
e	13° 23'	37° 07'
f	13° 26'	37° 07'
g	13° 26'	37° 06'
h	13° 30'	37° 06'
i	13° 30'	37° 03'
l	13° 39'	37° 03'
m	Intersezione tra il meridiano 13° 39' e l'isobata dei 200 m;	
n	Intersezione tra l'isobata dei 200 m ed il meridiano 13° 45';	
o	13° 45'	36° 55'
p	13° 44'	36° 55'
q	13° 44'	36° 54'
r	13° 43'	36° 54'
s	13° 43'	36° 53'
t	13° 42'	36° 53'
u	13° 42'	36° 51'
v	13° 41'	36° 51'
z	13° 41'	36° 50'
a'	13° 36'	36° 50'
b'	13° 36'	36° 54'
c'	13° 28'	36° 54'
d'	13° 28'	36° 56'
e'	13° 26'	36° 56'
f'	13° 26'	36° 58'
g'	13° 24'	36° 58'
h'	13° 24'	36° 59'
i'	13° 22'	36° 59'
l'	13° 22'	37° 06'
m'	13° 20'	37° 06'

Dal vertice *m* al vertice *n* il limite del permesso è rappresentato dalla linea isobata dei 200 m.

- *Estensione dell'area di ricerca ridotta per la quale si chiede la prima proroga*: Km² 636,54.

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI*DISPOSIZIONI E COMUNICATI*NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **113**.

COMUNICATO MINISTERIALE.

Correzione tecnica della linea di delimitazione Italia-Croazia del 2 agosto 2005.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E PER LA GEOTERMIA

CORREZIONE TECNICA DELLA LINEA DI DELIMITAZIONE ITALIA-CROAZIA DEL 2/08/2005

Per opportuna conoscenza si comunica agli interessati che a seguito dello scambio di Note Verbali (che vengono di seguito riportate) tra le competenti autorità governative della Repubblica Italiana e della Repubblica Croata, è entrato in vigore il **2 agosto 2005 l'Accordo per la correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale** comune dei due Stati nel mare Adriatico, di cui all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa socialista di Jugoslavia dell'8 gennaio 1968, ratificato con D.P.R. del 22/05/1969 n. 830, pubblicato sul B.U.I.G. XIV/1.

Pubblicazione integrale delle Note:

1. NOTA VERBALE DEL 22 LUGLIO 2005 DELL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA - ROMA

Nota Verbale n. 202/5

The Embassy of the Republic of Croatia in Rome presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and with reference to discussions of the experts of the two States and departing from the Agreement between the Government of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia and the Government of the Italian Republic on the Delimitation of the Continental Shelf between the two Countries, signed in Rome on 8 January 1968, which is in force between the Republic of Croatia and the Italian Republic by virtue of succession, has the honour to propose the accurate determination of the delimitation line of the continental shelf as defined in Article 1 of the Agreement, utilising the WGS-84 satellite-based survey data. To this effect it is proposed that the delimitation line of the continental shelf between the Republic of Croatia and the Italian Republic will be considered the line defined by the following coordinates:

Point no.	N.LAT	E.LONG	Point no.	N.LAT	E.LONG
1	45° 27' 13"	13° 12' 40"	22	43° 35' 58"	14° 26' 16"
2	45° 25' 43"	13° 11' 07"	23	43° 31' 55"	14° 30' 07"
3	45° 20' 07"	13° 05' 55"	24	43° 29' 55"	14° 31' 49"
4	45° 16' 49"	13° 03' 40"	25	43° 25' 19"	14° 35' 07"
5	45° 12' 19"	13° 01' 01"	26	43° 12' 52"	14° 46' 01"
6	45° 11' 04"	13° 00' 10"	27	43° 10' 28"	14° 47' 52"
7	44° 58' 28"	13° 04' 22"	28	43° 03' 46"	14° 54' 40"
8	44° 46' 13"	13° 06' 07"	29	43° 00' 52"	14° 57' 49"
9	44° 44' 13"	13° 06' 34"	30	42° 59' 16"	15° 00' 37"
10	44° 30' 10"	13° 07' 46"	31	42° 47' 49"	15° 09' 28"
11	44° 28' 34"	13° 10' 43"	32	42° 36' 46"	15° 21' 46"
12	44° 28' 01"	13° 11' 34"	33	42° 29' 34"	15° 44' 46"
13	44° 17' 46"	13° 27' 55"	34	42° 26' 11"	15° 59' 32"

14	44° 12' 37"	13° 37' 52"	35	42° 11' 36"	16° 13' 38"
15	44° 10' 46"	13° 40' 01"	36	42° 16' 53"	16° 34' 30"
16	44° 00' 37"	14° 00' 55"	37	42° 15' 59"	16° 37' 04"
17	43° 57' 37"	14° 04' 49"	38	42° 07' 02"	16° 56' 37"
18	43° 54' 10"	14° 10' 07"	39	41° 59' 29"	17° 12' 54"
19	43° 43' 01"	14° 21' 16"	40	41° 54' 44"	17° 18' 42"
20	43° 40' 16"	14° 23' 31"	41	41° 50' 05"	17° 37' 03"
21	43° 38' 31"	14° 24' 34"	42	41° 38' 20"	17° 59' 51"

If the aforementioned proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, the Embassy of the Republic of Croatia has the honour to propose that this Note and the Ministry's note in reply will constitute an agreement between our two Governments on accurate determination of the delimitation line of the continental shelf between the Republic of Croatia and the Italian Republic, in accordance with the Agreement of 1968, which will come into effect on the date of receipt if the Ministry's note in reply.

The Embassy of the Republic of Croatia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

Roma, July 22, 2005

2. NOTA VERBALE DEL 29 LUGLIO 2005 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA

Nota Verbale n. 60-9/0313044

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Croazia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale dell'Ambasciata di Croazia del 22 luglio 2005 n. 202/05.

Facendo seguito alle riunioni miste di esperti dei due Stati circa la conversione tecnica delle due differenti liste di coordinate di cui all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa socialista di Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Roma l'8 gennaio 1968, in vigore oggi tra Repubblica Italiana e Repubblica di Croazia in seguito a successione, si è d'accordo sulla proposta contenuta nella citata Nota Verbale croata di una più tecnicamente aggiornata definizione della linea di delimitazione della piattaforma continentale come determinata nell'articolo 1 dell'Accordo del 1968, utilizzando il riferimento geodetico via satellite oggi comunemente riconosciuto ed accettato WGS-84.

Allo scopo si concorda che la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Repubblica Italiana e Repubblica di Croazia consista nella linea definita dalle seguenti coordinate:

Point no.	N.LAT	E.LONG	Point no.	N.LAT	E.LONG
1	45° 27' 13"	13° 12' 40"	22	43° 35' 58"	14° 26' 16"
2	45° 25' 43"	13° 11' 07"	23	43° 31' 55"	14° 30' 07"
3	45° 20' 07"	13° 05' 55"	24	43° 29' 55"	14° 31' 49"
4	45° 16' 49"	13° 03' 40"	25	43° 25' 19"	14° 35' 07"
5	45° 12' 19"	13° 01' 01"	26	43° 12' 52"	14° 46' 01"
6	45° 11' 04"	13° 00' 10"	27	43° 10' 28"	14° 47' 52"
7	44° 58' 28"	13° 04' 22"	28	43° 03' 46"	14° 54' 40"
8	44° 46' 13"	13° 06' 07"	29	43° 00' 52"	14° 57' 49"
9	44° 44' 13"	13° 06' 34"	30	42° 59' 16"	15° 00' 37"
10	44° 30' 10"	13° 07' 46"	31	42° 47' 49"	15° 09' 28"
11	44° 28' 34"	13° 10' 43"	32	42° 36' 46"	15° 21' 46"
12	44° 28' 01"	13° 11' 34"	33	42° 29' 34"	15° 44' 46"

13	44° 17' 46"	13° 27' 55"	34	42° 26' 11"	15° 59' 32"
14	44° 12' 37"	13° 37' 52"	35	42° 11' 36"	16° 13' 38"
15	44° 10' 46"	13° 40' 01"	36	42° 16' 53"	16° 34' 30"
16	44° 00' 37"	14° 00' 55"	37	42° 15' 59"	16° 37' 04"
17	43° 57' 37"	14° 04' 49"	38	42° 07' 02"	16° 56' 37"
18	43° 54' 10"	14° 10' 07"	39	41° 59' 29"	17° 12' 54"
19	43° 43' 01"	14° 21' 16"	40	41° 54' 44"	17° 18' 42"
20	43° 40' 16"	14° 23' 31"	41	41° 50' 05"	17° 37' 03"
21	43° 38' 31"	14° 24' 34"	42	41° 38' 20"	17° 59' 51"

Lo scambio tra la presente Nota Verbale e la Nota Verbale dell'Ambasciata della Repubblica di Croazia numero di protocollo 202/05 del 22 luglio 2005 costituisce l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia al fine della correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale tra i due Stati di cui all'Accordo del 1968. Questo accordo correttivo entrerà in vigore al momento della comunicazione da parte croata della ricezione della presente Nota Verbale di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri, nel rammentare che non considera la linea di delimitazione della piattaforma continentale utilizzabile quale linea di delimitazione di alcuna area marina di sovranità funzionale istituita da uno dei due Stati nella colonna d'acqua sovrastante la piattaforma continentale stessa, coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Croazia i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 29 luglio 2005

3. NOTA VERBALE DEL 2 AGOSTO 2005 DELL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA - ROMA
Nota Verbale n. 214/5

L'Ambasciata della Repubblica di Croazia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare in data odierna la ricevuta della Nota Verbale n. 60-9/0313044 del 29 luglio 2005.

L'Ambasciata della Repubblica di Croazia inoltre ha l'onore di confermare che l'Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana al fine della correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale tra i due Stati di cui all'Accordo del 1968 entra in vigore con la data 2 agosto 2005.

L'Ambasciata della Repubblica di Croazia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 2 agosto 2005

Alla luce di quanto sopra comunicato si fa presente a tutti gli interessati che è necessario utilizzare - per la presentazione all'Amministrazione delle proprie istanze di permesso di prospezione, di ricerca e di concessione di coltivazione - carte nautiche dell'Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250.000 aggiornate con il sistema WGS84, o, nel caso non fossero così georeferenziate, è necessario applicare sulle stesse le relative correzioni.

La Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie - U.N.M.I.G., si riserva di dare seguito agli eventuali adempimenti conseguenti all'entrata in vigore dell'Accordo di cui sopra e di darne adeguata comunicazione.

Il Direttore dell'UNMIG: MARTINO

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 – Via Benedetto Croce, 40 – 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 – 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE

Aggiornamento al 31 agosto 2005

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Pubblic. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Kmq
1	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
2	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
3	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
4	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
5	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
6	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
7	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
8	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
10	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
11	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
12	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
13	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
14	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
15	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
16	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
17	XLV-2	02/01	CIVITAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
18	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
19	XLV11	10/01	MONTALBANO	RIGO OIL COMPANY	BASILICATA	MT	165,04
20	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON SpA, ENERGIA CONC.	BASILICATA	MT	9,65
21	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
22	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
23	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
24	XLVI-12	11/02	LONGASTRINO	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	EMILIA ROMAGNA	FE-RA	139,72
25	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
26	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
27	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
28	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
29	XLVII-11 XLIX-5	10/03 21/04	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	(212,03) 188,95
30	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
31	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28
32	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
33	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33
34	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
35	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85

36	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
37	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA (12)	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87
38	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
39	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
40	XLVIII-7	06/04	BAGNACAVALLO (13)	ENI S.p.A. DIV. EXPLORATION & PRODUCTION	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
41	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI-VA	462,14
42	XLVIII-9	08/04	FIUME BRUNA (12)	GA.I.A. - Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
43	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
44	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
45	XLVIII-10	09/04	CASALE COCCHI (13)	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
46	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
47	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
48	XLVIII-11	10/04	LA SACCA (14)	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
49	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
50	XLIX-3	28/02	LA BOSCA (14)	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
51	XLIX-3	28/02	PUNTA MARINA	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
52	XLIX-4	31/03	COSTA PAVESI (15)	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85
53	XLIX-6	30/05	ALTEDO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	190,87
54	XLIX-6	30/05	PIZZO SCIABOLONE	GAS PLUS ITALIANA	BASILICATA	MT	96,22
55	XLIX-7	03/06	BRIENZA	JKX ITALIA	BASILICATA	PZ	75,86
56	XLIX-7	28/06	SANTA MARGHERITA (15)	SVILUPPO RISORSE NATURALI	EMILIA ROMAGNA	PR	308,83
57	XLIX-7	30/06	CASCINA CAMPAZZO	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
58	XLIX-7	30/06	LA RISORTA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	369,50
59	XLIX-8	28/06	LA PROSPERA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	110,00
60	XLIX-8	28/06	OPERA	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	MI-PV	329,00
61	XLIX-8	29/7	SOLAROLO	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
62	XLIX-9	22/8	S.MARTINO	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	PR	250,70

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Pubblic. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
4	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
5	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
6	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
7	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
8	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81
9	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
10	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
11	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50
12	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64

13	XLVIII-9	08/04	d 348 C.R.-NP	VEGA OIL	C - Canale di Sicilia	336,98
14	XLIX--3	02/05	d 22 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	743,09
15	XLIX--5	04/05	d 59 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Ionio	730,75
16	XLIX-6	05/05	d 23 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	743,81
17	XLIX-6	05/05	d 24 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	726,90

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Provincie	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLVIII-8	07/04	VAL D'AGRI *	ENI, SHELL E&P	BASILICATA	PZ	660,17
3	XLIX-5	22/04	ABBADESSE	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	14,70
4	XLIX-6	17/05	CAPPARUCCIA	ENI, EDISON	MARCHE	AP	59,55

(* Istanza di unificazione delle concessioni di coltivazione GRUMENTO NOVA e VOLTURINO)

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Provincie	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Scrl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Scrl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Scrl	BASILICATA	MT	48,16

11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16
12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.